



## ALLEGATOF alla Dgr n. 2503 del 23 dicembre 2014

pag. 1/9

Convenzione regolante i rapporti tra Regione e Collegio Regionale Maestri di Sci per lo svolgimento del corso di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, disciplina fondo, biennio 2015-2016.

La Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci”, come modificata dalla L. R. 10 agosto 2006, n. 16, disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci, nelle discipline alpino, fondo e snowboard.

In particolare, per quanto riguarda l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, l'art. 6 della L. R. 2/2005 prevede:

- a) che l'abilitazione stessa si consegua mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-pratico, didattica e culturale della durata minima di novanta giorni ed il superamento dei relativi esami;
- b) che la Giunta Regionale istituisca a tal fine, almeno ogni due anni, corsi di formazione, distinti per le discipline alpino, fondo e snowboard, propedeutici all'esame di abilitazione all'insegnamento dello sci, avvalendosi per la loro organizzazione della collaborazione del consiglio direttivo del Collegio dei maestri di sci, nonché della Federazione italiana sport invernali F.I.S.I., per le competenze di cui all'art. 8 della Legge 81/1991.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha affidato al Collegio regionale veneto maestri di sci l'espletamento di un corso propedeutico all'esame di abilitazione alla professione di maestro di sci nella disciplina fondo per il biennio 2015-2016;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della presente convenzione :

### TRA

La Regione del Veneto, codice fiscale n. 80007580279, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, rappresentata dal Direttore della Sezione Lavori Pubblici nato il 7.06.1956 a Padova e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, a ciò autorizzato con deliberazione n. \_\_\_\_\_ adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del \_\_\_\_\_

**E**

Il Collegio Regionale Maestri di Sci Regione Veneto , in seguito denominato “beneficiario”, con sede legale in Belluno , Via Mezzaterra, n. 70, cod. fisc../ PARTITA IVA 00836320259, rappresentato da Roberto Pierobon nato a Belluno, il 18.03.1955 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in quest’atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo del Collegio regionale veneto maestri di sci e pertanto al presente atto autorizzato;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Oggetto della convenzione ed inscindibilità delle relative clausole.

1. La presente convenzione disciplina le modalità di realizzazione del percorso formativo, le condizioni e i limiti di erogazione del finanziamento regionale al beneficiario per il relativo svolgimento, nonché i casi di revoca e decurtazione del contributo. Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti espressamente richiamati. Non è ammessa alcuna modifica alle pattuizioni contenute nella presente convenzione, se non per ulteriori stipulazioni scritte da sottoscrivere dalle parti, successivamente all’adozione di apposita deliberazione della Giunta Regionale.
2. Il beneficiario solleva comunque la Regione da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall’esecuzione delle attività finanziate e dalle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni.
3. Agli effetti della presente convenzione, la Regione intrattiene tutti i conseguenti rapporti con il beneficiario. Ogni altro rapporto, interno od esterno del beneficiario, non può in alcun modo e ad alcun titolo essere opposto alla Regione.

Art. 2 – Durata.

Il progetto di cui all’art. 1 deve realizzarsi e concludersi entro il mese di luglio 2016. Il superamento del predetto termine ultimo comporta la non riconoscibilità delle spese relative ad attività svolte dopo detto termine.

Art. 3 – Divieto di cessione e di sub ingresso.

La presente convenzione, il suo oggetto, i rapporti dalla medesima disciplinati non potranno costituire oggetto di cessione, né di sub ingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal beneficiario, a pena di revoca del finanziamento concesso.

Art. 4 - Obblighi del Beneficiario.

Il beneficiario si obbliga a :

1. A comunicare alla Regione per la durata della presente convenzione eventuali modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo statuto. La Regione si riserva il potere di revocare la concessione del finanziamento, qualora, per effetto di modifiche dell'atto costitutivo o/e dello statuto, venissero meno, in tutto o in parte, uno o più requisiti o condizioni richiesti dalla Legge o dalle disposizioni regionali per accedere ai contributi stessi;
2. A conformarsi alle disposizioni stabilite dalla presente convenzione relativamente alla rendicontazione delle spese effettuate. La violazione di dette disposizioni, debitamente contestata può, comportare, in relazione alla gravità della violazione, la decurtazione del contributo, il mancato riconoscimento delle spese sostenute, la revoca totale o parziale del contributo;
3. A realizzare il progetto di cui alla presente convenzione in conformità al progetto approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione succitata. La difformità totale o parziale del progetto realizzato rispetto a quello approvato, ferma restando le variazioni consentite, può comportare rispettivamente la revoca totale o parziale del contributo;
4. A disporre di personale docente e non docente, in possesso delle competenze e professionalità necessarie alla realizzazione delle attività. Eventuali segnalazioni concernenti il difetto della competenza prevista o della necessaria professionalità, accertato in contraddittorio, comporta il non riconoscimento delle lezioni svolte dal docente in difetto. Qualora ciò pregiudichi l'efficacia dell'intero corso, la Regione si riserva il potere di far luogo alla revoca del relativo finanziamento;
5. A garantire il rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di lavoro, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo al trattamento economico, contributivo, previdenziale e fiscale. La responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo al beneficiario.

Pertanto la Regione rimane ad essi totalmente estranea e fin d'ora sollevata da ogni domanda, ragione o pretesa.

6. Stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime. In particolare, la Regione non farà luogo al pagamento di spese sostenute per dette assicurazioni obbligatorie, qualora siano state accertate irregolarità segnalate all'INAIL;
7. Stipulare idonee assicurazioni finalizzate a risarcire i danni che, nell'espletamento delle attività finanziate, dovessero derivare ai partecipanti e/o a terzi;
8. Conservare presso la propria sede legale la documentazione probatoria relativa alle predette assicurazioni;
9. Dotarsi o a disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, di prevenzione incendi. Si obbliga altresì a rendere disponibili le attrezzature e gli apparati necessari per la realizzazione del corso;
10. Presentare alla Regione la relazione conclusiva ed il rendiconto, sia dell'entrate che delle spese sostenute in relazione alla gestione del corso entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrenti dalla conclusione del corso oggetto della presente convenzione.

Art. 5 - Estraneità della Regione dai contratti.

La Regione del Veneto rimane del tutto estranea ai contratti che il beneficiario concluderà, a qualunque titolo, con terzi in relazione alla presente convenzione. Il beneficiario, con la presente convenzione, esonera da ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.

La Regione è inoltre fin d'ora sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, di prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione del corso.

Art. 6 – Esibizione di documenti e verifiche ispettive.

Il beneficiario si obbliga a produrre, a semplice richiesta della Regione, ogni atto e documento concernente le attività, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta. I registri di presenza, i fogli mobili, e la documentazione attestante lo svolgimento dell'attività, devono essere mantenuti presso la sede di svolgimento del corso o di svolgimento dell'attività, a disposizione per eventuali controlli in loco.

Il beneficiario si obbliga a consentire l'accesso ai locali propri, od in suo possesso o comunque detenuti, da parte di personale regionale o di soggetti appositamente incaricati dalla Regione, ai fini ispettivi e di controllo. Il rifiuto dell'accesso comporta la revoca del finanziamento.

La Regione potrà effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, verifiche ispettive volte a controllare la corretta realizzazione delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e gestionali, con particolare riferimento alla tenuta dei registri.

Art. 7 - Aspetti finanziari.

La Regione, per la realizzazione del corso di cui alla presente convenzione, del costo complessivo stimato in Euro 84.101,00.=, ha concesso al beneficiario, giusta DGR n.            del            , il cofinanziamento per un ammontare massimo complessivo di Euro 16.000,00.= (sedecimila/00) impegnati con apposito provvedimento a valere sul capitolo 100602 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Ci si riserva di provvedere all'integrazione del cofinanziamento nel 2015 per un' ulteriore quota pari ad Euro 16.000,00.= ( sedecimila/00) ad approvazione del bilancio 2015, compatibilmente con l'entità delle risorse che verranno assegnate sullo stesso capitolo a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2015.

Detto cofinanziamento potrà essere rideterminato dalla Giunta Regionale a favore degli allievi nel caso in cui il numero dei partecipanti al corso si dovesse ridurre rispetto a quanto previsto in progetto e/o sulla base della minor spesa effettivamente sostenuta.

Il cofinanziamento di Euro 16.000,00.= previsto nella presente convenzione sarà erogato in due quote da Euro 8.000,00.= ciascuna, di cui la 1^ a seguito di regolare, concreta e documentato avvio delle attività e la 2^ alla rendicontazione delle attività svolte nel 2015.

Per la corresponsione di tale importo è richiesta la dichiarazione dell'inizio attività, resa ai sensi del DPR 445/2000;

Inoltre, compatibilmente con l'entità delle risorse disponibili sul relativo capitolo di spesa, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, ci si riserva di corrispondere al medesimo beneficiario un'ulteriore quota del cofinanziamento nella misura di Euro 16.000,00.=, salvo riduzioni in relazione alla minor spesa effettivamente sostenuta, ad avvenuta approvazione del rendiconto finale, previa verifica contabile da parte del personale regionale o dei soggetti appositamente incaricati dalla Regione.

Il cofinanziamento regionale rappresenta circa il 38,04% del costo complessivo per una partecipazione alla spesa pro-allievo di Euro 3.364,00.=. La quota a carico dei 25 allievi previsti viene determinata in Euro 2.084,00.=. Il cofinanziamento regionale quindi risulta essere di € 1.280,00.=.

Per l'integrale erogazione al Collegio Maestri di sci del cofinanziamento regionale sarà necessario documentare spese ammissibili almeno per l'importo di almeno Euro 32.000,00.=, come proposto dal Collegio stesso.

Il cofinanziamento regionale sarà proporzionalmente ridotto in base alla spesa ammessa a rendiconto e l'eventuale economia di spesa così accertata potrà, su decisione della Giunta regionale, essere reimpiegata per rideterminare il costo complessivo pro capite per allievo. Gli allievi che parteciperanno al corso concorreranno alle spese di svolgimento dello stesso con una quota pro capite pari alla differenza tra il preventivo e il cofinanziamento regionale suddiviso tra i 25 allievi previsti. La quota potrà subire variazioni sulla base del numero degli allievi frequentanti.

Art. 8 – Tipologia dei costi e rendicontazione.

Le voci di costo del corso riconoscibili sono così articolate:

- a) spese per istruttori e docenti comprensive di diarie, rimborso spese viaggi, vitto e alloggio;
- b) spese per il personale di segreteria e di direzione;
- c) spese di gestione ed organizzazione quali: affitto locali nella misura della durata del corso più giorni 90, spese di segreteria;
- d) materiale di sussidio didattico e tecnico quali: libri di testo, anche su supporto informatico, video, acquisto apparecchiature tecniche inerenti le attività didattiche del corso, ski-pass per corpo insegnante;

- e) in rapporto alla durata del corso, le spese di affitto e di noleggio di immobili utilizzati per la realizzazione dell'attività formativa e per le attività organizzative. I canoni di locazione devono essere documentati i da contratti registrati o da convenzioni con data certa;
- f) Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni dei candidati ammessi al corso di sci.

La documentazione di spesa è costituita da fatture, ricevute od idonei documenti fiscali.

La documentazione contabile dovrà essere costituita dai titoli giustificativi di spesa, riferiti a costi reali, debitamente quietanzati e regolari dal punto di vista fiscale. Gli stessi verranno conservati presso la sede del beneficiario.

Le spese per il noleggio di attrezzature risultano ammissibili nella misura massima del 25% annuo del costo complessivo.

La quietanza, che attesta il requisito di "spesa effettivamente sostenuta", dovrà risultare dimostrata come segue:

- bonifico bancario;
- ricevuta di c/c postale;
- assegno circolare in copia;
- assegno bancario corredato da estratto conto corrente;
- da timbro "pagato" e relativa firma autografa del creditore apposto sul documento di spesa.

La documentazione contabile va conservata in originale, e tenuta a disposizione della Regione per i tre anni successivi all'ultimo pagamento, fatti salvi i diversi tempi di conservazione prescritti dalla vigente normativa nazionale (art. 22 DPR n. 600/1973).

Art. 9 – Revoca dei finanziamenti e procedimento.

Oltre ai casi di revoca del finanziamento totale o parziale già previsti nella presente convenzione, la Regione si riserva la facoltà di revocare i finanziamenti concessi al beneficiario, anche nei seguenti casi:

- a) grave violazione della normativa inerente la gestione dell'attività oggetto della presente convenzione;
- b) modifiche introdotte nel progetto, non autorizzate dal competente Dirigente, o difformità progettuali.

In caso di violazioni comportanti, secondo la vigente normativa o la presente convenzione, la revoca totale o parziale del finanziamento, la sua decurtazione ovvero il mancato riconoscimento di alcune spese, il

Dirigente della competente struttura regionale, previa contestazione al beneficiario ai sensi della L. 241/1990 e tenuto conto delle eventuali controdeduzioni dello stesso da far pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione medesima, provvede con proprio motivato atto alla suddetta revoca, decurtazione o non riconoscimento da comunicarsi al beneficiario.

Qualora, per effetto dei predetti atti, il beneficiario dovesse restituire parte o la totalità del finanziamento eventualmente già erogato, il Dirigente della competente struttura richiede al beneficiario la restituzione di quanto dovuto, oltre agli interessi prescritti, entro 30 giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso.

Art. 10 - Sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento.

Qualora nei confronti del beneficiario dovessero emergere comunque gravi indizi di irregolarità, riguardanti l'attività oggetto della presente convenzione, la Regione si riserva la facoltà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento (acconti o saldo) in relazione alla specifica attività, fino al completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato del Dirigente competente e comunicato all'interessato.

Art. 11 - Rinuncia del beneficiario.

E' facoltà del beneficiario rinunciare al cofinanziamento concesso, non oltre il termine di presentazione del rendiconto, per l'attuazione del corso oggetto della presente convenzione. In tal caso, il beneficiario non può avanzare alcun diritto a percepire erogazioni finanziarie a qualunque titolo. Rimane invece salvo il diritto da parte della Regione di ripetere le somme erogate al beneficiario, oltre agli interessi dovuti, non costituendo l'avvenuta erogazione forma alcuna di acquiescenza, neppure implicita, alla situazione determinatasi per la rinuncia del beneficiario.

Art. 12 - Esenzione da tasse e imposte.

Le parti danno atto che la presente convenzione è esente da qualsiasi tassa o imposta ai sensi dell'art. 5 della legge quadro 21/12/1978, n. 845 in materia di formazione professionale.

Art. 13 - Elezione di domicilio.

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il

beneficiario elegge domicilio in Belluno, Via Mezzaterra n. 70.

Eventuali variazioni del domicilio eletto, non previamente comunicate alla Regione a mezzo di lettera raccomandata non saranno opponibili alla Regione, anche se diversamente conosciute.

Art. 14 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Venezia li

Per il Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci  
Il Presidente  
Ing. Roberto Pierobon

Per la Regione del Veneto  
Il Direttore della Sezione LL.PP.  
Ing. Stefano Talato